

D.P.C.M. 16-3-1990

Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato e categorie equiparate.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1990, n. 94.

D.P.C.M. 16 marzo 1990 ⁽¹⁾.

Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato e categorie equiparate ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1990, n. 94.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sulla proposta del

MINISTRO DEL TESORO

Visto il [decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 37](#), recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparare, nonché in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge, che ha esteso al sopraccitato personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, la normativa vigente in materia di trattamento di missione per i dirigenti degli enti pubblici non economici, di cui all'[art. 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), in base alla quale i dirigenti comandati in missione possono chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio, con conseguente riduzione dell'indennità di trasferta;

Visto l'art. 1, comma 4-*bis*, del medesimo [decreto-legge n. 413](#), che per la determinazione dei limiti massimi di spesa rimborsabili per il vitto e per l'alloggio rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro del tesoro;

Visto l'*art. 2 della legge 8 marzo 1985 n. 72*, che ha esteso ai dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico, compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° marzo 1990, data di entrata in vigore della *legge 28 febbraio 1990, n. 37*, la spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure:

a) complessive L. 100.000 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50 per cento per la consumazione di un solo pasto ⁽³⁾;

b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1 categoria).

(3) Il limite di spesa per i due pasti giornalieri è stato portato a L. 109.500 con *D.P.C.M. 12 marzo 1993* (Gazz. Uff. 7 maggio 1993, n. 105) e a L. 118.300 con *D.P.C.M. 15 febbraio 1995* (Gazz. Uff. 8 aprile 1995, n. 83).

2. Le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.

In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi l'indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell'*art. 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.